


## COMUNE DI POMARETTO



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

### **DETERMINAZIONE N. 33**

**31/03/2023**

**OGGETTO: ATTRIBUZIONE DI N. 01 PROGRESSIONE ECONOMICA  
ORIZZONTALE (P.E.O.) ANNO 2022 AL PERSONALE DIPENDENTE  
DELL'ENTE. DETERMINAZIONI**



## **ATTRIBUZIONE DI N. 01 PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE (P.E.O.) ANNO 2022 AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE. DETERMINAZIONI**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

#### **DATO ATTO** che:

- con la determinazione n. 211 del 25.11.2022 è stato costituito il Fondo risorse decentrate anno 2022 del personale dipendente;
- è stato acquisito il parere del Revisore Unico dei Conti in ordine alla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa;
- in data 29.11.2022, con deliberazione della G.C. n. 68, è stata autorizzata la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo parte economica anno 2022;
- in data 29.12.2022 è stato sottoscritto il CCID del personale dipendente per l'anno 2022;
- in data 03.01.2023, il testo del contratto, con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio, è stato trasmesso all'ARAN, per via telematica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 55 del D. Lgs. 27 dicembre 2009, n. 150, come da ricevuta di acquisizione contratto integrativo ID 5229513;
- con verbale in data 02.03.2021 sottoscritto con le rappresentanze sindacali, è stata definita l'interpretazione della parte finale del CCID 2020 relativamente alla graduazione delle progressioni orizzontali dei dipendenti, i cui criteri sono stati confermati anche per le progressioni 2022;
- con il CCID del 29.12.2022, sono state concordate le risorse da destinare al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2022, a valere sulla parte stabile del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, oltre che i requisiti di partecipazione, i criteri per l'attribuzione della progressione economica e i criteri di valutazione;

#### **RICHIAMATO** il CCNL 21.05.2018:

- art.16 comma 2 in base al quale la progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6;
- art.16 comma 6 ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi;

**RICHIAMATA** la [circolare della Ragioneria generale dello Stato del 16 maggio 2019 n. 15](#) sul conto annuale per l'anno 2018, e l'importante chiarimento in base a cui le progressioni economiche all'interno della categoria possono essere riconosciute a una quota limitata di dipendenti, vincolo che deve essere tradotto in una quantità massima non eccedente il 50% degli aventi diritto ad accedere alla procedura;

**PREMESSO** che con determinazione n. 23 del 08/03/2023 veniva approvato l'avviso di selezione per le progressioni economiche orizzontali all'interno delle categorie professionali in cui è inquadrato il personale dipendente;

**VISTO** l'avviso di selezione, interna riservata al personale dipendente, a tempo indeterminato, all'uopo predisposto, per l'attribuzione delle PEO alle unità lavorative, nell'ambito delle Categoria B, C e D, con i seguenti requisiti:

- almeno 24 mesi nella posizione economica precedente;
- valutazione positiva per ogni singolo anno nell'ultimo triennio;
- ai fini della formulazione della graduatoria per l'attribuzione delle progressioni orizzontali nei limiti delle risorse disponibili, stimate in € 1.284,00, valgono i criteri di selezione stabiliti nel contratto integrativo aziendale del 29.12.2022, ed in particolare, la graduatoria sarà redatta

secondo i seguenti criteri:

- media della valutazione individuale dell'ultimo triennio, attribuendo il peso del 60% per professionalità acquisita nella posizione di sviluppo attualmente posseduta, e attribuendo il peso del 40% a chi ha maturato la maggior permanenza nella posizione economica attualmente posseduta, fermo restando la valutazione positiva per ogni singolo anno;

- la professionalità acquisita nella posizione di sviluppo attualmente posseduta, sarà valutata prendendo in considerazione la media delle voci contenute nella scheda di valutazione della performance relative ai comportamenti organizzativi e precisamente:

- 1) conoscenze tecniche

- 2) problem solving

- la scheda di valutazione da prendere a riferimento è l'ultima disponibile. Per l'anno 2022 si farà riferimento alla valutazione del 2021 poichè la decorrenza della progressione sarà 01.01.2022-

- la scheda riferita al 2021 serve unicamente per la valutazione della parte relativa "ai comportamenti" e serve per il criterio relativo "alla professionalità maturata", a cui si attribuisce il peso del 40%; mentre per quanto riguarda la valutazione dell'ultimo triennio, ai fini della media, a cui si attribuisce il peso del 60% della valorizzazione, occorre fare riferimento alle valutazioni 2019-2020-2021:

“Art. 16 c. 3 del CCNL del 21/5/2018: " 3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi”;

#### **DATO ATTO:**

- che nel rispetto dell'articolo 16 comma 2 CCNL 21/5/2018, in tutti i casi, le progressioni economiche orizzontali potranno essere attribuite fino alla concorrenza di un numero non superiore al 50% degli aventi diritto a partecipare alla selezione;

- l'art. 34 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004 con il quale si conferma che gli oneri per il pagamento delle progressioni economiche orizzontali sono a carico delle risorse decentrate, parte stabile;

- l'art. 9 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali del 11.04.2008 che prevede, ai fini della progressione economica orizzontale, un periodo di permanenza nella posizione economica in godimento di almeno 24 mesi;

- il parere ARAN, Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle pubbliche Amministrazioni, n. 399- 5F4, che prevede che, per ragioni di trasparenza e correttezza dei comportamenti, l'attivazione delle selezioni per le progressioni economiche orizzontali deve sempre essere portata a conoscenza di tutti i lavoratori;

- che i dipendenti in servizio presso il comune di Pomaretto, in possesso dei requisiti previsti al termine di scadenza indicato nell'avviso di selezione, sono n. 03 unità, appartenenti alle aree B, C, e D;

- che entro il 27/03/2023, termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione di cui al predetto avviso, è pervenuta al protocollo comunale n. 01 domanda;

**ESAMINATE** le schede di valutazione del triennio precedente (2019-2021);

**VISTA** la graduatoria, distinta per categoria predisposta dall'ufficio finanziario, che si allega in un unico documento al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che con la suddetta graduatoria, viene rispettato il chiarimento contenuto nella [circolare della Ragioneria generale dello Stato del 16 maggio 2019 n. 15](#) sul conto annuale per l'anno 2018, secondo cui il concetto di quota limitata di dipendenti è da intendersi riferito a non oltre il 50% degli aventi diritto ad accedere alla procedura;

**DATO ATTO** che la decorrenza per la progressione economica è stata stabilita in sede di contrattazione decentrata, a far data dal 01.01.2022;

**ATTESO** che la spesa per la progressione economica è imputata nel Bilancio di Previsione 2023/2024/2025, nei capitoli di bilancio all'uopo istituiti;

**VERIFICATO**, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**RICHIAMATO:**

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 126/2014 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto del Sindaco n. 01/2022 del 21.05.2022, con il quale è stata conferita la nomina di Responsabile del Servizio Finanziario;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 30.12.2022, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il DUPS 2023-2024-2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30.12.2022, ad oggetto: Approvazione del bilancio unico di previsione per il triennio 2023/2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.2 del 05.01.2023, con la quale sono stati assegnati i budget ai Responsabili di Servizio;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 07.03.2023, con la quale è stato approvato il PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025;

Per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse, né in capo al Responsabile del procedimento, né in capo a chi sottoscrive l'atto;

Dato atto che si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**DETERMINA**

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la graduatoria per la progressione economica orizzontale dei dipendenti dell'Ente, distinta per categoria, secondo quanto stabilito nel Contratto Collettivo Integrativo Decentrato del Comune di Pomaretto, che si allega in un unico documento al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di attribuire all'unico dipendente utilmente collocato nella graduatoria di cui al precedente punto la progressione economica orizzontale con decorrenza dal 01.01.2022;
3. di dare atto che sono stati rispettati il CCNL 21.05.2018 art. 16 commi 2 e 6, oltre che il contenuto della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 15 del 16.05.2019;

3. di liquidare la PEO al dipendente di cui alla graduatoria approvata definitivamente con la presente determina a far data dal 01.01.2022;
4. di dare atto che la differenza stipendiale, comprensiva di contributi e IRAP, per la progressione economica trova imputazione nel Bilancio Unico di Previsione 2023-2024-2025, nei capitoli all'uopo previsti relativi al fondo risorse decentrate;
5. di liquidare la differenza stipendiale dal 01.01.2021 al dipendente di cui all'allegato sulle competenze stipendiali successive e di adeguare le competenze stipendiali per le successive mensilità, che faranno carico ai pertinenti capitoli di bilancio;
6. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole della spesa di personale;
7. di pubblicare le predette graduatorie all'Albo pretorio online e sul sito web del Comune in Amministrazione Trasparente.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO** - Firmato digitalmente